

Nuove intese con le minoranze religiose e abuso della normazione simbolica

di Andrea Guazzarotti
(20 maggio 2007)

Le intese previste dalla Costituzione (art. 8, co. 3) sono state attivate con grande ritardo e quale contropartita del rinnovato privilegio offerto alla Chiesa cattolica con il nuovo concordato del 1984. I loro contenuti, modellati sulla falsariga di quanto già accordato alla Chiesa, presentano tratti di forte omogeneità, oltre a qualche piccola variazione "eccentrica". Alcune di queste peculiarità si sono nel tempo uniformate (specialmente i finanziamenti statali) e quelle che sono rimaste non alterano la vera natura del fenomeno. Per comprendere quest'ultimo, però, occorre ricordare che la tanto attesa riforma della disciplina generale sulla libertà religiosa e sulle confessioni di minoranza (la legislazione "sui culti ammessi nello Stato", l. n. 1159/1929 e R.D. n. 289/1930, la cui imminente abrogazione fu sbandierata dal Presidente del Consiglio Craxi all'indomani della firma del nuovo concordato nel 1984) non ha mai visto la luce. Tutto, dunque, è passato e sembra passare per la necessaria disciplina negoziata, ex art. 8, co. 3, cost. Trattandosi, come detto, di intese "fotocopia", ecco il senso della strategia governativa verso i gruppi religiosi: intesa e successiva legge di approvazione non sono che fasi di un unico procedimento di riconoscimento della confessione religiosa, un super-aggravamento della concessione di una personalità giuridica speciale, cui consegue l'accesso a un predeterminato pacchetto di benefici economico-giuridici. Si tratta di una strategia di insindacabile controllo sui gruppi. Stante, infatti, la massima discrezionalità che si esprime nell'intesa e nella legge, nessun sindacato giurisdizionale sembra ammissibile sul loro rifiuto, così come nessun sindacato costituzionale d'eguaglianza sembra poter estendere i singoli contenuti delle legislazioni pattizie ai gruppi rimasti fuori dalla contrattazione.

Per venire ai nostri giorni, occorre dare notizia delle otto (otto!) intese siglate dal Presidente del Consiglio il 4 aprile 2007. In due casi, si tratta di semplice modifica di precedenti intese (con gli Avventisti, in materia di riconoscimento di titoli di studio teologici; con i valdesi, in materia di otto per mille). Da sottolineare come, nella modifica per i Valdesi, si assista a un gioco al ribasso: imitando l'atteggiamento della confessione di maggioranza (e di alcune intese più recenti), i Valdesi hanno finito per accettare ciò che essi stessi da tempo criticano, ossia l'accaparrarsi *delle somme dell'otto per mille relative ai contribuenti che non abbiano espresso alcuna preferenza*, in proporzione alle scelte espresse. Con ciò violandosi il diritto (*costituzionale*) di non compiere scelte di significato religioso senza esplicito assenso.

Le altre intese, invece, riguardano l'intera disciplina negoziata di ben sei "nuove" confessioni religiose: l'Unione Induista Italiana; l'Unione Buddhista Italiana; la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale; la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova; la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (i Mormoni); la Chiesa Apostolica in Italia. Salta subito agli occhi il curioso dato della sigla di due intese (con Testimoni di Geova e Buddisti) già concluse del 2000 dall'allora Presidente del Consiglio D'Alema: la ripetizione della firma in calce a testi con contenuti invariati sembra degradare l'intesa a mero progetto di legge, destinato alla caducazione automatica al termine della legislatura. Più in generale, trattandosi anche stavolta di intese di cui non appare scontata né immediata l'approvazione legislativa, si impone una riflessione sulla procedura fin qui seguita. La prassi, infatti, è imitativa di quanto accadde nel 1984 con l'approvazione del nuovo concordato con la Chiesa cattolica e prevede una *mera informazione* del Parlamento sui *principi* contenuti nelle intese che il Governo sta per concludere. Ma questo è uno dei tanti casi in cui si dimostra controproducente l'imitazione del modello applicato alla confessione di maggioranza, quando in ballo vi sono gruppi

minoritari dotati di ben altro peso socio-politico. Quella superficiale informazione del Parlamento, infatti, fu stigmatizzata come insufficiente parlamentarizzazione della procedura di modifica concordataria proprio perché finiva per mettere le Camere dinanzi al fatto compiuto di un nuovo – strategico – accordo tra l'Italia e la Santa Sede, rendendo pressoché impossibile la negazione dell'esecuzione legislativa. Esattamente l'opposto accade per i gruppi di minoranza (specie se "eterodossi"), dove le poco nobili vicende dell'insabbiamento delle intese del 2000 dovrebbero insegnare che ben più stringente deve essere l'impegno dello Stato formalizzato nell'intesa. E allora, se non proprio da una legge di autorizzazione alla sigla dell'intesa, l'impegno formale del Governo dovrebbe essere preceduto *almeno* da una risoluzione delle Camere di immediata approvazione della legge corrispondente. Ma si tratta di problemi che non sembrano neppure sfiorare gli artefici dei progetti di legge in discussione alla Camera, intitolati "*Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*" (AC-134, Spini ed altri, AC-36, Boato), che pure mirano a proceduralizzare le intese.

Passando ai contenuti, degna di nota appare la riesumazione del privilegio (già accordato agli Avventisti nell'intesa del 1986) dell'automatico riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare di leva (nell'ipotesi di una sua reintroduzione), nonché della (ancora più discutibile) facoltà accordata, a chi il servizio militare l'ha già svolto, di optare per il servizio civile in caso di richiamo alle armi (art. 3, intesa buddista; art. 3, intesa induista). Rimanendo in tema, una vera "chicca" appare poi la norma che permette ai ministri di culto mormoni appartenenti alle forze armate e di polizia di svolgere, «unitamente agli obblighi di servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti degli appartenenti ai rispettivi corpi che lo richiedano». Non v'è che da compiacersi nell'immaginarsi un ufficiale che, amorevolmente, propone ai suoi sottoposti dei corsi di lettura del Libro di Mormon nei momenti di relax! Più in generale, a conferma del vero spirito delle intese sta il fatto che, mentre in alcune di esse simbolicamente si parla dell'obiezione di coscienza a un servizio militare di leva che non c'è più, nulla è detto nell'intesa con i Testimoni di Geova (che hanno testimoniato con l'accettazione del carcere le loro convinzioni in proposito). Così come nulla è detto circa il problema del rifiuto delle trasfusioni di sangue. Ma le intese, non dovevano servire a disciplinare peculiarità dei gruppi religiosi tanto singolari da non poter tollerare la disciplina generale unilaterale?

Alquanto stonate appaiono, poi, quelle norme di "individualizzazione" di diritti che la Costituzione riconosce indistintamente a chiunque: si dice, infatti, che è riconosciuto (ai Testimoni di Geova, agli induisti, ai cristiani ortodossi) «il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto». Modello già sperimentato (ad es. nell'intesa ebraica del 1987), ma pericoloso, perché, sotto il manto della legislazione "manifesto", sembra condizionare il pieno riconoscimento della libertà religiosa (art. 19 cost.) al previo raggiungimento dell'accordo statale.

Nel quadro della legislazione simbolica si inseriscono, poi, quelle pompose affermazioni secondo cui «la Repubblica italiana prende atto che (questa o quella confessione) si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie». Peccato che ciò, oltre a simbolico, sia anche falso, posto che deducibilità dall'IRPEF e otto per mille non sono altro che forme di finanziamento pubblico delle religioni.

Una norma per tutte, invero, mi sembra la cartina di tornasole di un simile, disinvolto, metodo di normazione "simbolica". Parlo della norma sulla celebrazione di matrimoni religiosi con effetti civili e sulla lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi. L'opzione di evitare che tale lettura avvenga *nel contesto* della cerimonia religiosa (anticipandola al momento delle pubblicazioni e del nulla-osta dall'ufficiale dello stato civile) sta già in alcune intese vigenti ed è stata riprodotta anche in

quelle nuove, salvo che per i Mormoni, dove si dice che la lettura debba avvenire, per opera del ministro di culto, *subito dopo la celebrazione*. È esattamente quanto prescritto dal nuovo concordato con la Chiesa cattolica (art. 8 dell'Accordo). Su questa norma si è consumato quasi il 50% dei dibattiti intervenuti alla Camera (I Commissione), in sede di discussione generale sui progetti di legge volti a disciplinare, in sostanza, le confessioni religiose prive d'intesa (cfr. *supra*). I nostri parlamentari sono afflitti dal dubbio che la mancata lettura degli articoli da parte del ministro di culto possa aprire la porta al riconoscimento dei matrimoni poligamici. Ovviamente il cruccio è dato dalla poligamia islamica e non una sola parola è stata spesa nei confronti della poligamia professata (e illegalmente praticata negli USA) dai Mormoni. I quali, in quei giorni, stavano ottenendo dal governo la firma dell'intesa, con annesso diritto al matrimonio religioso riconosciuto. Ma, si dirà, per i soli Mormoni è stato previsto il pesante onere della lettura del codice civile *subito dopo* la celebrazione. Esattamente questa è stata, ad es., l'impostazione data al problema dal del Segretario generale della CEI, nell'audizione dinanzi alla menzionata Commissione parlamentare: la Chiesa cattolica ha, «con una certa difficoltà per il celebrante», «inserito tale lettura all'interno della celebrazione stessa», definendo ciò «un modo attraverso il quale esprimere l'identità della celebrazione del matrimonio come un atto profondamente inserito nel sistema civile della nazione». Queste affermazioni sono in parte false, in parte vere: false, perché, come visto, la norma concordataria parla di lettura «*subito dopo* la celebrazione» (*ergo*: dopo che il sacerdote ha dichiarato gli sposi congiunti in matrimonio); vere, perché rivelano l'autentica natura «simbolica» della norma. Non serve a nulla, infatti, spiegare diritti e doveri dei coniugi quando gli sposi *hanno già* contratto il vincolo (mentre, nel rito civile, ciò *precede* lo scambio delle promesse, all'evidente fine di un «consenso informato»). Né gli sposi potranno mai impedire la trascrizione del matrimonio, adducendo un loro mutamento di opinione indotto dalla consapevolezza degli obblighi civili. Tale lettura serve, invece, a una *simbolica* accettazione da parte della confessione delle regole statali sul matrimonio e la parità dei coniugi, nonché, più in generale, una simbolica testimonianza di «collaborazione» con lo Stato. La riprova? Il fatto che, dopo tante discussioni parlamentari, nel disegno di legge redatto dalla Commissione consultiva per la libertà religiosa della Presidenza del Consiglio dei Ministri (non ancora approvato dal Governo), sia stato semplicemente riscritto il testo della disciplina del 1929-30 sui «culti ammessi» nello Stato (ancora vigente per le confessioni senza intesa) che impone la lettura *durante* la celebrazione.

A una legislazione «simbolica» non potrà che connettersi un pluralismo religioso altrettanto «simbolico». Per l'introduzione di quello vero, non sembra possano bastare le intese o i timidi aggiornamenti della vecchia disciplina sui culti ammessi (N. FIORITA, *La disciplina della libertà religiosa: accontentarsi del male minore?*, in *Quad. cost.* 2007/1, 118). Si potrebbe partire dall'introduzione dell'insegnamento «laico» di storia e cultura delle religioni nelle scuole pubbliche, superando l'anacronismo dell'insegnamento della sola religione cattolica da parte di docenti di ruolo scelti dal vescovo. Ma ciò sembra, anche per il nostro legislatore *liberal*, qualcosa di impossibile da introdurre in Italia. Con o senza intesa.